

**Contratto di assicurazione Danni Natanti
Passione Blu**



**Condizioni di assicurazione Danni Natanti
edizione 10/02/2015**

Modello: NA01

Servizio Clienti



GLOSSARIO

Abbandono: si ha abbandono quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

Apparato motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.

Assicurato:

- per la **Garanzia Danni** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- per la **Garanzia Infortuni** il "Conducente" in quanto persona fisica;
- per la **Garanzia Assistenza:**
 - il "Contraente" in quanto persona fisica;
 - il legale rappresentante della Società se il Contraente è una persona giuridica;in ambedue i casi tutte le persone che si trovano a bordo dell'unità da diporto assicurata purché il loro numero non superi quello indicato dal costruttore e quello previsto dalle norme vigenti.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Cattivi tempi: avarie subite dalle macchine per sforzi e sollecitazioni anomali, provocati dalle avverse condizioni atmosferiche;

C.d.A. – Codice delle Assicurazioni - decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209)

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Colpa nautica: colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione

Conducente: la persona alla guida dell'unità da diporto assicurata

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contratto: insieme dei documenti che provano l'assicurazione.

Crocette acquisite: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Day Hospital: il ricovero in Istituto di cura che si esaurisce in giornata.

Degrado: deprezzamento dell'unità e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Distruzione: danni all'unità tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Familiari: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del "Contraente", in quanto persona fisica, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del "Contraente" stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento.

Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Impianto elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio:

- per la **Garanzia Infortuni** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
- per la **Garanzia Assistenza** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea

Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Istituto di cura: ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Laguna di Venezia: delimitazione territoriale così come definita dal DM 9 febbraio 1990 e/o successive modificazioni.

Malattia: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Mareggiata: fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Perdita Totale: si ha la perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, sia perduto il "corpo" dell'unità (partita "a-corpo" della polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Perdita Totale Costruttiva: si ha la perdita totale costruttiva quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Porto di stazionamento abituale : il porto o la località anche a terra, dove l'unità da diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Quadrante : la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa: azione esercitata dalla dall'Impresa nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquaretate.

Scoperto: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Unità: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione. Le unità si distinguono, inoltre, tra quelle soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi del C.d.A. e successive modificazioni, e quelle non soggette a detto obbligo.

Valore Commerciale: il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile o equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

Valore a nuovo: valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.

Valore Stimato: valore che, mediante apposito patto speciale, le parti (Contraente/Assicurato e Impresa) convengono di attribuire all'oggetto assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 C.C..

Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dall'Impresa deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.

SEZIONE 1

NORME GENERALI

Articolo 1 – Decorrenza e durata del contratto

Se pagato il premio, la garanzia di polizza:

- decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nei documenti assicurativi;
- scade alle ore 24 del giorno riportato nei predetti documenti.

Non sono ammessi contratti composti da frazione di anno più anno intero.

Articolo 2 – Durata e prosecuzione del contratto

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente il premio da corrispondere. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propositogli dall'Impresa. Queste le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto:

L'Impresa:

1. emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un intermediario il premio da corrispondere.

Il Contraente:

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4. riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

Articolo 3 – Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all'Impresa.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata sulla polizza.

Articolo 4 – Vendita e consegna in conto vendita dell'unità

La vendita o la consegna in conto vendita dell'unità determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

sostituzione con altra unità

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura dell'unità originaria – vendita o in conto vendita - per altra unità di sua proprietà. In questo caso:

- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altra unità

La polizza si risolve con la restituzione del premio **al netto di imposte e contributi** dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 5 – Risoluzione anticipata del contratto

Nei seguenti casi **il contraente**:

- **furto o rapina – deve informare l'Impresa e consegnare** copia della relativa denuncia fatta all'autorità pubblica.
La polizza si risolve con rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto dell'unità.
- **Vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva, perdita effettiva o presunta** - può richiedere:
 - di rendere valida la polizza dell'unità demolita per altra unità di sua proprietà e dello stesso uso;
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi** dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

In tutti i casi, per le Imbarcazioni da diporto e le Navi da diporto, il Contraente deve consegnare documento attestante la cancellazione dai registri tenuti dall'Ufficio di iscrizione a cui l'unità era registrata (Capitaneria di porto oppure Ufficio circondariale marittimo oppure Ufficio provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri) nonché idonea documentazione che comprovi la vendita..

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 6 – Altre assicurazioni (disposizione valida per la garanzia Infortuni)

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e per le stesse persone sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Articolo 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento di rischio

In applicazione degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Se nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportano un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa.

Per tali variazioni vale il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Articolo 8 – Sanctions limitations exclusion clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Articolo 9 – Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 10 – Rinvio alle norme di legge

La polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

SEZIONE 2

GARANZIA DANNI

Norme che regolano l'assicurazione dei danni della propria unità.

Articolo 1 - Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti (**partita "a - corpo"**).

La garanzia si estende anche alle seguenti altre partite se in polizza sono indicate le somme assicurate, o se è fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti come apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita "b - dotazioni" della polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (**partita "d - battelli e/o motori di servizio"**).

Per le unità a vela la partita "a – corpo" comprende altresì alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero).

Inoltre, per le unità a vela è compresa anche la seguente partita se in polizza sono indicate le somme assicurate o se è altrimenti fornita prova della sua esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita "a" (**partita "c - vele extra"**);

L'unità non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da immersione e/o pesca subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Articolo 2 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella dichiarata dal Contraente ed indicata in polizza, e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità. In ogni caso tale somma costituisce l'importo massimo risarcibile per evento ed annualità assicurativa.

Se manca l'indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a – corpo", salvo provare alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle altre partite. Agli effetti dell'articolo 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Articolo 3 - Rischi assicurati

L'Impresa assicura, ad eccezione di quanto previsto all'art. 4 "Precisazioni e limitazioni" e art. 6 "Esclusioni" di cui alla presente sezione, i danni materiali e diretti subiti dall'unità descritta in polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata in polizza:

"A" (garanzia massima)

Unità da diporto

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l'abbandono. L'assicurazione **dei danni parziali** è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità, non menzionate alle successive lettere del presente articolo, sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria.

- d) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità.

Se l'unità naviga in un periodo diverso da quello convenuto in polizza, i danni parziali sono assicurati soltanto se conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- furto, rapina e pirateria.

Unità da lavoro ed uso privato

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l'abbandono, **esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.**

L'assicurazione dei **danni parziali** è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità non menzionate alle successive lettere del presente articolo, sono risarcibili in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, incaglio, urto, collisione contro altre unità;
- b) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione;
- c) i danni all'apparato motore ed ai timoni sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, incaglio, collisione contro altra unità.

"B" (garanzia ridotta)

Unità da diporto

La garanzia copre, a seguito di qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto rapina e pirateria

Unità da lavoro od uso privato – La garanzia copre, a seguito di qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l'abbandono, esclusi i casi di furto, rapina e pirateria. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione

"C" (garanzia minima) – La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Inoltre, a fronte di tutte e tre le predette forme di garanzia (garanzia "A", "B" e "C"), la copertura assicurativa comprende anche:

- **per le unità da diporto** le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti;
- **per le unità da lavoro od uso privato** le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio. Sono escluse dalla copertura **le spese per la rimozione del relitto**. I danni alle attrezzature utilizzate per il lavoro e per la pesca (quali reti, palamiti, salpareti, cavi, gru, argani, etc.) purché si trovino a bordo dell'unità, sono risarcibili solo se dipendenti dalla perdita totale o abbandono. Dalla copertura assicurativa scelta dall'Assicurato e indicata in polizza sono comunque **esclusi i danni subiti dalle merci trasportate.**

Articolo 4 - Precisazioni e limitazioni

La garanzia è operante esclusivamente:

- a) per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro, oppure per le unità da lavoro od uso privato per la navigazione indicata nella relativa licenza;
- b) durante:
 - la navigazione o la giacenza, in acqua, con persone a bordo;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola);
 - in acque interne;
 - a terra;

- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi; dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico dell'Impresa.

La garanzia non è operante:

- per unità a motore:
 - se l'unità ha una velocità massima superiore a 60 nodi (kn);
- per unità a vela (per sole unità da diporto):
 - con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
 - con albero in carbonio;
 - multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
 - prototipi;
- se il conducente e/o l'unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- per le unità autorizzate alla navigazione temporanea perché in attesa di immatricolazione, se non provviste del certificato di conformità al prototipo omologato oppure della dichiarazione del R.I.NA ai fini del "certificato di sicurezza", fermo l'obbligo, ad avvenuta immatricolazione, di comunicare all'impresa il numero definitivo di iscrizione nei registri;
- per le quali è stata già presentata la richiesta di immatricolazione e se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- quando l'unità venga usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- quando l'unità è usata per partecipare a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara;
- durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni;
- durante il periodo in cui l'unità è adibita a scuola di vela o di guida;
- durante il periodo di noleggio, quando l'unità è concessa a noleggio occasionale (L. 24 marzo 2012 - n. 27).

Per le unità da diporto, assicurate nelle forme di garanzia "A" e "B", l'assicurazione non è operante, per:

- Garanzia Furto totale
Se al momento dell'evento:
Quando l'unità è a terra
 - l'unità non sia riposta in locali chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
 oppure
 - non siano stati predisposti idonei sistemi di chiusura o congegni antifurto;
 oppure
 - anche in presenza di sistemi di chiusura o congegni antifurto, il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi;*Quando l'unità è in acqua*
 - se si trovi fuori da un porto o da un approdo riconosciuto o da un ormeggio autorizzati dall'autorità competente, senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza. Tale limitazione non è operante quando l'unità, al momento dell'evento, si trovi ormeggiata nella Laguna di Venezia, senza persone a bordo e senza idoneo servizio di sorveglianza, purché l'unità stessa sia munita di idonei sistemi di chiusura o siano stati predisposti idonei congegni antifurto.
 - l'unità si trovi all'interno di aree marine interdette alla navigazione dall'autorità competente senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
- Garanzia Furto parziale
Quando l'unità è a terra oppure in acqua
 - quando, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità, non siano protetti da adeguata chiusura o congegno antifurto e/o non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per i battelli di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità si trova in acqua.

Articolo 5 - Validità territoriale

Salvo se diversamente previsto dalle singole garanzie, la garanzia Danni è operante esclusivamente entro i seguenti limiti geografici.

Quando l'unità è in acqua:

- per le unità da diporto: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei, ;
- per le unità da lavoro: nei limiti previsti dalla licenza di navigazione e comunque nell'ambito delle acque territoriali italiane.

Quando l'unità è a terra:

- nei paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.

Articolo 6 – Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni conseguenti a:

Per tutte le forme di garanzia

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente dell'unità, l'Impresa risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo salvo non assurga a colpa con previsione dell'evento;
- c) insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, osmosi, bruma, usura, vizio occulto scopribile con la normale diligenza;
- e) alluvione, inondazione;
- f) terremoto, movimenti tellurici, eruzione vulcanica e onde anomale quando da questi fenomeni generate;
- g) atti vandalici, di sabotaggio ed atti dolosi in genere, nonché atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- j) materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità;
- k) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- l) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- m) le parti affette da vizio occulto, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione;
- n) i danni causati all'apparato motore e/o all'impianto elettrico a seguito di:
 - surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;
 - ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;
 - urto o avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili;
- o) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire all'Impresa e/o all'agenzia presso il quale è appoggiato il contratto avviso scritto, ai sensi dell'articolo 1913 codice civile, preceduto da telegramma o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza; il predetto

avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;

- b) procedere al salvataggio dell'unità e comunque prendere tutte le misure necessarie (articolo 1914 codice civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento dell'Impresa per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1916 codice civile; su richiesta e a rischio e spese dell'Impresa, devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire all'Impresa e/o all'agenzia presso il quale è appoggiato, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "avvenimento straordinario" fatta all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) nei termini previsti dall'articolo 182 Codice della Navigazione e dall'articolo 60 del Codice della Nautica da diporto.

In caso di FURTO TOTALE o RAPINA dell'unità l'Assicurato dovrà fornire all'Impresa originale della licenza o del certificato di navigazione – copia delle chiavi – fattura di acquisto o documentazione equivalente degli accessori aggiuntivi.

Nel caso di sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa e/o all'agenzia presso il quale è appoggiato copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata all'Impresa.

Articolo 8 - Accertamento del danno

L'Impresa ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Articolo 9 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione dell'Impresa è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto per le unità da diporto dal successivo articolo 10 "Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto" e, per le unità da lavoro od uso privato dal successivo articolo 11 "Spese e compenso di assistenza e salvataggio".

Il valore indicato in polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

➤ *Indennizzo per Perdita Totale*

Fermo il limite sopraindicato, l'indennizzo per perdita totale dell'unità è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

➤ *Indennizzo per Perdita Totale Costruttiva e Abbandono*

L'Assicurato può esigere l'indennizzo per Perdita Totale nel caso di perdita totale costruttiva o di abbandono dell'unità in favore dell'Impresa. Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

➤ *Indennizzo per Danni Parziali*

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (articolo 535 Codice della Navigazione). L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'articolo 1907 codice civile.

Articolo 10 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto (riservato alle unità da diporto)

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità Competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o perdita totale costruttiva o abbandono o per i danni parziali.

L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da parte di salvatori o recuperatori.

Articolo 11 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio (riservato alle unità da lavoro od uso privato)

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio sono **indennizzabili entro il limite stabilito al successivo articolo 13 "Franchigia e scoperto lettera b) Disposizioni riservate alle unità da lavoro od uso privato" in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o perdita totale costruttiva o abbandono o per i danni parziali.**

L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da parte di salvatori.

Articolo 12 - Franchigia e scoperto

Per le unità da diporto

Le indennità dovute dall'Impresa, ad eccezione della Perdita Totale, della Perdita Totale Costruttiva e dell'Abbandono, **saranno pagate previa deduzione della franchigia fissa, riportata nell'apposito spazio previsto in polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento.**

Inoltre, fermo quanto disposto dal precedente articolo 6 "Esclusioni" **verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia fissa, quando prevista, nei seguenti casi:**

- a) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono:
se l'unità è costruita in ferrocemento;
- b) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono o danni parziali (se previsti dalla garanzia prescelta):
se conseguenti ad incendio di unità munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo, alimentati a benzina oppure diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, quando la stessa risulti sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico;
- c) nei limiti della garanzia prescelta, nel caso di sottrazione totale di unità non iscritta nei registri di legge o di lunghezza fuori tutto fino a mt. 10, in conseguenza di furto, rapina e pirateria.

Per il caso di perdite o danni, nei limiti della garanzia prescelta, a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, **lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo scoperto di Euro 1.500,00 per ciascun ente danneggiato o perduto.**

Per le unità da lavoro od uso privato

Le indennità che risultassero dovute dall'Impresa, inclusa Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono, **saranno pagate previa applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo indennizzabile, per ogni e ciascun avvenimento, che resta a carico dell'Assicurato/Contraente, con il minimo della franchigia fissa riportata nell'apposito spazio previsto in polizza.**

Inoltre, fermo quanto disposto dal precedente articolo 6 "Esclusioni", **il sopraindicato scoperto verrà elevato nei seguenti casi, prima di dedurre la franchigia fissa, come segue:**

- al 10%, per eventuali danni derivanti da spese di assistenza o salvataggio;
- al 15%, per eventuali danni derivanti da spese di assistenza o salvataggio che non siano la conseguenza di incaglio, urto, collisione, incendio, perdita dell'elica, rottura dell'asse dell'elica, rottura dell'asse manovella, rottura del timone;
- al 25% per Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono, o per altri danni risarcibili a termine di polizza, quando tali danni siano imputabili in tutto o in parte a negligenza dell'Armatore o ad imperizia del Conducente o dell'equipaggio addetto all'imbarcazione o ad omessa sorveglianza della stessa;
- lo scoperto del 20% verrà, altresì, applicato per:
 - a) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono:
se l'unità è costruita in ferrocemento;
 - b) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono o danni parziali (se previsti dalla garanzia prescelta):
se conseguenti ad incendio di unità munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo, alimentati a benzina oppure diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, quando la stessa risulti sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico;
 - c) nei limiti della garanzia prescelta, nel caso di Perdita Totale o Abbandono di unità non iscritta nei registri di legge.

Per il caso di perdite o danni, nei limiti della garanzia prescelta, a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, **lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo scoperto di Euro 1.500,00 per ciascun ente danneggiato o perduto.**

Il massimo scoperto a carico del Contraente/Assicurato non potrà comunque eccedere il 35% dell'importo indennizzabile.

Eventuali danni risarcibili a termini di polizza (esclusa Perdita Totale, Perdita Totale costruttiva, Abbandono) verranno pagati con il massimo risarcimento del 70% della somma assicurata, per avvenimento e per annualità assicurativa.

Eventuali spese di assistenza, salvataggio verranno pagate con il massimo risarcimento del 20% della somma assicurata indicata nel frontespizio di polizza.

Articolo 13 - Rinuncia alla rivalsa verso il conducente

L'Impresa rinuncia alla rivalsa verso il conducente dell'unità.

Articolo 14 - Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti giustificativi (fatture o altro documento fiscale equipollente), compreso, in caso di sinistro derivante da reato, il "certificato di chiusa inchiesta" se richiesto dall'Impresa e, in caso di perdita totale o di perdita totale costruttiva, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte dell'Impresa o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà dell'Impresa di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Articolo 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n.206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

SEZIONE 3

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti condizioni particolari sono valide solo se espressamente richiamate in polizza e sono operanti alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia specificata in polizza.

F - Scuola di vela o di guida (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente all'articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della Sezione 2 - "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa all'unità durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G - Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio (riservata alle unità da diporto)

L'Impresa rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dell'operatore nautico (cantiere, marina, rimessaggio) presso il quale si trova l'unità per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità presso detto operatore; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H - Trasferimenti terrestri (riservata alle unità da diporto)

Ad integrazione dell'articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni" l'assicurazione è estesa anche durante i trasferimenti a terra (incluse soste, giacenze e operazioni di carico e scarico) dell'unità effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei paesi europei.

Durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti l'unità assicurata:

a) **deve essere sottoposta a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista del mezzo trainante nelle immediate vicinanze dell'imbarcazione;**

oppure

b) **deve essere custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;**

oppure

c) **deve sostare in aree portuali recintate e con i varchi sotto controllo.**

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I - Atti vandalici - Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 "Esclusioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da atti, compiuti da terzi, di vandalismo, di sabotaggio nonché da atti di persone che agiscono per motivi politici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Relativamente alle unità *da lavoro od uso privato*, eventuali danni risarcibili ai sensi della presente estensione di garanzia verranno risarciti previa applicazione di uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia fissa di polizza, e non potranno comunque eccedere il 70% della somma assicurata per avvenimento e per annualità assicurativa.

L'estensione non è operante nei territori e nelle acque territoriali dei paesi extraeuropei.

Ciascuna delle parti, per questa estensione, può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.

Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – all'altra Parte con preavviso di 15 giorni.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa all'estensione della garanzia per il periodo di assicurazione non trascorso.

Se il recesso avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso sul contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio, al netto delle imposte, per il periodo di assicurazione non trascorso.

L - Noleggio occasionale (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente all'articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della Sezione 2 – "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa all'attività di noleggio dell'unità assicurata per un numero massimo di 42 giorni qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 - n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 - n. 27.

In caso di sinistro verificatosi quando l'unità è concessa a noleggio, **l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento, si intende raddoppiata.**

M - Acque non protette (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", **limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne**, l'assicurazione è operante anche quando l'unità e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante.

N – Alluvione, inondazione (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 "Esclusioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione, inondazione. Le indennità dovute dall'Impresa

per questa estensione di garanzia, anche in caso di Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20%, con il minimo della franchigia.

P - Bagagli ed oggetti personali (riservata alle unità da diporto assicurate con garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo 1 "Oggetto assicurato" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero se diretta conseguenza dei seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità assicurata: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il massimo risarcimento di Euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo, per ciascun avvenimento, non superiore al 5% della somma assicurata dell'unità.

Restano sempre esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

TRS - Traino o rimorchio convenzionato di unità in avaria (riservata alle unità da diporto)

In caso di emergenza o avaria o fermo del motore non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio, potrà essere attivato il servizio di traino o rimorchio organizzato dalla rete di assistenza di Allianz Global Assistance o sue Società convenzionate.

In caso di attivazione di tale servizio l'Impresa provvederà direttamente al pagamento delle spese di intervento senza l'applicazione di scoperti o franchigie, **fatta eccezione per l'eventuale fornitura di carburante o di ricambi dello scafo o del motore che resteranno a carico dell'Assicurato, salvo esista specifica autorizzazione dell'Impresa.**

L'estensione non è operante durante la partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

LE CONDIZIONI PARTICOLARI CHE SEGUONO POSSONO ESSERE CONCESSE ESCLUSIVAMENTE A DISCREZIONE DELL'IMPRESA, SONO VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E SONO OPERANTI ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DELLA FORMA DI GARANZIA SPECIFICATA IN POLIZZA.

L'IMPRESA, PREVIA VALUTAZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI NON CONCEDERLE O DI CONCEDERLE A FRONTE DI UN SOVRAPPREMIO CHE POTRÀ ESSERE PREDETERMINATO O DETERMINATO DI VOLTA IN VOLTA.

C - Estensione garanzia alle unità a vela con albero in carbonio (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente all'articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della Sezione 2 – "Garanzia Danni", la copertura è estesa alle unità a vela con albero in carbonio.

Limitatamente ai danni subiti dall'albero, boma, tangone o bompresso in carbonio i danni indennizzabili verranno indennizzati previa applicazione di uno scoperto del 30%, dedotta la franchigia di polizza, che si intende raddoppiata nel caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

D1 - Regate veliche (riservata alle unità da diporto del tipo a vela)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa alla partecipazione dell'unità alle gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara.

Restano sempre escluse dall'assicurazione le unità a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acuartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con albero in carbonio;
- multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
- prototipi.

L'assicurazione è prestata negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta.

Nel caso l'unità sia assicurata con la forma di garanzia "A":

- i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti **in quanto siano conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, incaglio, urto e collisione dell'unità;**
- le indennità per danni parziali che risultassero dovute dall'Impresa per questa estensione, saranno pagate **previa deduzione dello scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia indicata in polizza.**

D2 - Regate veliche (riservata alle unità da diporto del tipo a vela e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa alla partecipazione dell'unità alle gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara.

Restano sempre escluse dall'assicurazione le unità a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acuartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con albero in carbonio;
- multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
- prototipi.

L'assicurazione è prestata negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. **Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegature delle vele.**

Le indennità per danni parziali dovute dall'Impresa per questa estensione di garanzia saranno pagate **previa deduzione dello scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia indicata in polizza.**

E - Locazione o noleggio (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa all'unità durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

EVT - Estensione validità territoriale (riservata alle unità da diporto)

Ad integrazione parziale di quanto previsto nel precedente articolo 5 "Validità territoriale" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa al tratto di mare indicato in polizza.

Restano sempre escluse dall'assicurazione le traversate oceaniche effettuate a qualsiasi titolo.

FU - Furto unità da lavoro od uso privato (riservata alle unità da lavoro od uso privato e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A" o "B")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 3 "Rischi assicurati" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa al furto totale e parziale dell'unità da lavoro od uso privato.

L'estensione non è operante:

- Garanzia Furto totale

Se al momento dell'evento:

Quando l'unità è a terra

- l'unità non sia riposta in locali chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

oppure

- non siano stati predisposti idonei sistemi di chiusura o congegni antifurto;

oppure

- anche in presenza di sistemi di chiusura o congegni antifurto, il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi.

Quando l'unità è in acqua

- l'unità si trovi fuori da un porto o da un ormeggio autorizzati dall'autorità competente, senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza.
- l'unità si trovi all'interno di aree marine interdette alla navigazione dall'autorità competente senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

▪ **Garanzia Furto parziale**

Quando l'unità è a terra oppure in acqua

- quando, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità, non siano protetti da adeguata chiusura o congegno antifurto e/o non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile prima di dedurre la franchigia fissa di polizza. L'importo indennizzabile non potrà comunque eccedere il 60% della somma assicurata per avvenimento e per annualità assicurativa.

K -Altri danni all'apparato motore ed impianto elettrico (riservata ad unità da diporto e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 "Esclusioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa ai danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da:

- surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;

L'estensione è operante esclusivamente per le unità dotate di un sistema e/o congegno di rilevazione e/o di protezione del motore in caso di surriscaldamento regolarmente funzionante.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, non riconducibili alla garanzia prestata dal produttore, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Restano comunque non risarcibili i danni conseguenti a carente manutenzione, usura o che siano dovuti a lavori di montaggio o riparazione non eseguiti a regola d'arte.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 30% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia di polizza.

KR - Ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare (riservata alle unità da diporto e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 "Esclusioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa ai danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da:

- surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;

L'estensione è operante esclusivamente per le unità dotate di un sistema e/o congegno di rilevazione e/o di protezione del motore in caso di surriscaldamento regolarmente funzionante.

Restano comunque non risarcibili i danni conseguenti a carente manutenzione, usura o che siano dovuti a lavori di montaggio o riparazione non eseguiti a regola d'arte.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 30% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia di polizza.

Resta escluso il vizio occulto, non riconducibili alla garanzia prestata dal produttore, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Q - Deroga alla regola proporzionale per danni parziali (riservata alle unità da diporto e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A" o "B")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 9 "Liquazione del danno" della sezione 2 "Garanzia Danni", all'indennità per danni parziali non sarà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro fino al limite del 10%. L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

RG - Rischio Guerra

La copertura è estesa ai Rischi di Guerra alle condizioni previste dall'International Underwriting Association of London clausola 329 "Institute War and Strikes Clauses Yachts", in seguito "I.W.S.C.Y.", pubblicata in data 01/11/1985, con le seguenti limitazioni:

- la copertura vale per la navigazione nelle acque interne dei Paesi Europei e nel Mar Mediterraneo entro gli stretti, esclusi porti e/o località e/o acque territoriali della Siria, Algeria, Egitto, Libano, Israele, Albania, Libia (incluso Golfo della Sirte/Sidra) nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia, ad eccezione di Slovenia e Croazia;
- la copertura dei Rischi Guerra ed Eventi Socio Politici é valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua;
- durante il periodo di giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, la copertura é limitata ai soli Atti vandalici ed Eventi Socio Politici descritti nella condizione particole "I – Atti vandalici – Eventi socio-politici" della sezione 3 Condizioni particolari.
ciò in parziale deroga a quanto previsto dall'ultimo capoverso della clausola n. 1 (Perils) delle richiamate "I.W.S.C.Y.".
- i danni e le perdite, risarcibili in base ai termini della presente appendice, saranno liquidati senza deduzione di franchigia, eccetto i danni riconducibili ad Atti Vandalici ed Eventi Socio Politici descritti nella condizione particole "I – Atti vandalici – Eventi socio-politici" della sezione 3 Condizioni particolari e/o ad atti di terrorismo;
- per terrorismo si intende: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico;
- le espressioni "for use only with the new marine policy form" e "this insurance is subject to English law and practice" riportate nelle allegate "I.W.S.C.Y" si intendono cancellate; pertanto la presente copertura è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana;
- a parziale deroga della richiamata clausola 329 "I.W.S.C.Y.", l'articolo 2 "Incorporation" non è operante.

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione ciascuna delle parti ha diritto ad interrompere l'operatività della condizione particolare in qualsiasi momento .

La parte che intende esercitare tale diritto deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – all'altra parte con preavviso di 15 giorni.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento della condizioni particolari entro 15 giorni dalla data di effetto dell'interruzione e provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa all'estensione della garanzia per il periodo di assicurazione non trascorso.

Se l'esercizio del diritto avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso sul contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio, al netto delle imposte, per il periodo di assicurazione non trascorso.

In qualsiasi caso di conflitto e/o interpretazione tra le richiate "I.W.S.C.Y." e le condizioni di assicurazione della presente polizza, avranno validità queste ultime.

RN - Rimpiazzo a nuovo (riservata alle unità da diporto e concedibile solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 9 "Liquidazione del danno" della sezione 2 "Garanzia Danni", in caso di danno parziale allo scafo, al/ai motore/i, dotazioni, attrezzature di bordo dell'unità assicurata,

nel calcolo del risarcimento dovuto, a termini di polizza, non sarà applicato alcun degrado alle parti danneggiate e sostituite.

Relativamente a batterie, battelli di servizio, motori fuoribordo, attrezzature elettroniche, vele ed attrezzature veliche, moquette, tendaggi, arredi in genere, pitturazione antivegetativa **l'indennizzo sarà pagato nei limiti ed in proporzione al loro valore commerciale al momento del sinistro, salvo per quelle dotazioni di bordo con un'età di costruzione inferiore ai dodici mesi.**

Per costo di rimpiazzo delle cose assicurate s'intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.

L'Impresa, in nessun caso, risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi di sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Se le parti sostituite comportano una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle danneggiate, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.

A nessun titolo l'Impresa sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nel frontespizio di polizza per le singole partite.

S - Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa alla partecipazione dell'unità a fiere, mostre ed esposizioni, nell'ambito dei paesi U.E., inclusa giacenza, alaggio, varo e trasferimenti a terra nell'ambito dell'area espositiva **per una durata massima di giorni 30 per singola manifestazione**, intendendosi compresi i giorni immediatamente antecedenti e successivi la manifestazione.

U - Giacenza inoperosa (riservata alle unità uso lavoro od uso privato)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione 2 "Garanzia Danni", la copertura è operante durante l'esecuzione delle operazioni di alaggio, varo e giacenza inoperosa a terra presso il cantiere dove verranno eseguiti gli interventi di manutenzione, esclusi gli eventuali danni conseguenti all'esecuzione di detti lavori.

VS - Valore stimato

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 2 "Somma assicurata" della sezione 2 "Garanzia Danni",

si conviene che il valore dichiarato in polizza deve intendersi stimato, come da certificato allegato alla polizza, rilasciato dal Perito, la cui nomina è stata concordata con l'Impresa. **Detto valore s'intende accettato dall'Impresa per la durata massima di un anno a decorrere dall'inizio della polizza.**

SEZIONE 4

GARANZIA INFORTUNI

Articolo 1 - Rischi assicurati

La garanzia copre, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 2 "Rischi esclusi" di cui alla presente sezione, gli infortuni che l'Assicurato può subire a causa dell'uso dell'unità descritta in polizza, incluso il battello di servizio, dal momento in cui sale a bordo al momento in cui ne discende. La garanzia è valida quando:

- l'unità è usata per la navigazione da diporto in conformità alle norme vigenti ed è condotta o comandata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- il trasporto è effettuato in conformità delle norme vigenti.

L'assicurazione è estesa anche ai seguenti casi:

- infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcoolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per doveri di solidarietà umana o per legittima difesa;
- asfissia non di origine morbosa;
- lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- annegamento a seguito di incidente della navigazione.

Articolo 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezione, atti di scioperanti e terroristici,
- derivanti movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazioni ad imprese temerarie;
- derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- occorsi durante l'utilizzo dell'unità per noleggio (anche occasionale) o locazione;
- occorsi durante la partecipazione a regate veliche e relative prove;
- causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato sia a livello dilettantistico che professionistico.

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Non sono considerati infortuni:

- le ernie di qualsiasi tipo - e quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente Art. "Rischi compresi e precisazioni", e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Articolo 3 – Validità territoriale

La garanzia vale quando l'unità è in navigazione nel mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei.

Articolo 4 - Somma assicurata

La "somma assicurata", indicata in polizza, rappresenta l'importo complessivo disponibile per gli infortuni relativi al caso di "Morte" e a quello di "Invalidità permanente" a favore dell'Assicurato.

Articolo 5 - Persone non assicurabili

Non è ammessa la sottoscrizione della presente garanzia per le persone di età inferiore a 6 anni e maggiore di 75 anni.

Non sono inoltre assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.

Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.

Articolo 6 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla "Tabella" prescelta per la liquidazione dell'indennità spettante sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.

Articolo 7 – Prestazione per il caso di morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto**, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell'Assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato, il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Articolo 8 – Prestazione per il caso di invalidità permanente

L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro due anni dal giorno dell'infortunio**.

L'indennità per invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità che ha accertato, sulla base delle percentuali previste dalla "Tabella" prescelta per la liquidazione dell'indennità spettante e viene corrisposta in conformità al precedente *articolo 6. "Criteri di indennizzabilità"*.

L'indennità è liquidata in contanti e non sotto forma di rendita.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori della "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Articolo 9 - Franchigia fissa

Resta convenuto che sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se, invece, essa risulterà superiore al 3% della invalidità totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

Articolo 10 - Precisazioni sulle indennità

L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennità per morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non si trasmette agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio, dopo l'offerta in misura determinata o la liquidazione dell'indennità l'Impresa paga agli aventi diritto l'importo liquidato ed offerto.

Articolo 11 - Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all'Impresa entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico all'Impresa.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita dei medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa può ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 12 - Prova

E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Articolo. 13 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da una persona da questa incaricata - con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto.

In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Articolo. 14 - Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

L'indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.

Articolo 15 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 de Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 16 – Influenza degli obblighi assicurativi di legge

Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.

Articolo 17 - Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella INAIL" riportata qui di seguito - già allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.

Descrizione	Percentuale	
	des.	sin.
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedi relativa tabella)		
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde alcuna indennità	=	
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita:		
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
- di tutte le dita della mano	65%	55%
- del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
- totale del pollice	28%	23%
- totale dell'indice	15%	13%
- totale del medio	12%	
- totale dell'anulare	8%	
- totale del mignolo	12%	
- della falange ungueale del pollice	15%	12%
- della falange ungueale dell'indice	7%	6%
- della falange ungueale del medio	5%	
- della falange ungueale dell'anulare	3%	
- della falange ungueale del mignolo	5%	
- delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
- delle due ultime falangi del medio	8%	
- delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
- delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%

Segue

Descrizione	Percentuale	
	des.	sin.
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
---------------	---------------	---	---

1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

di 10/10, 9/10, 8/10	15%
di 7/10	18%
di 6/10	21%
di 5/10	24%
di 4/10	28%
di 3/10	32%
inferiore a 3/10	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressochè uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

SEZIONE 5

ASSISTENZA BASE

Riservata ad unità nautiche da diporto fino ad 8 metri e fuoribordo

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 2 "Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni" di cui alla presente sezione, dall'Impresa tramite la **Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l.** con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "**Allianz Global Assistance**".

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni sono erogate a favore dell'unità indicata in polizza. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sull'unità assicurata.

a) Assistenza Tecnica in mare

□ S.O.S. in mare – organizzazione degli interventi di traino e soccorso

in caso di avaria durante la navigazione non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio e tale da rendere l'unità ingovernabile, oppure quando l'unità stessa naviga in condizione di grave pericolo dovuto a situazioni meteorologiche difficili, la società che fornisce i servizi di assistenza, fermi gli obblighi contrattuali e di legge dell'Assicurato e nel limite del possibile, provvede ad organizzare l'intervento di recupero e/o traino dell'unità attivando operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare convenzionati con l'Impresa.

I costi organizzativi restano a carico della società che fornisce i servizi di assistenza, mentre le spese dell'intervento di soccorso, il cui importo sarà preventivamente comunicato nel caso di attivazione del servizio, restano a carico dell'Assicurato che ha diritto all'applicazione di una tariffa agevolata.

In contestuale presenza della garanzia danni, nel caso di evento indennizzabile a termini di polizza, il costo dell'intervento verrà sostenuto direttamente dalla società che fornisce i servizi di assistenza senza necessità di alcun esborso da parte dell'Assicurato e senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

Validità territoriale: Italia, in acque marine entro le 20 miglia dalla costa e indipendentemente dalla distanza dal porto di stazionamento abituale

b) Assistenza Tecnica al punto di ormeggio

Invio pezzi di ricambio

se i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motore o alla propulsione velica e necessari per le riparazioni, non possono essere reperiti sul luogo del sinistro, la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza li invierà con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

Al suo rientro l'Assicurato rimborserà soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno a carico della società che fornisce i servizi di assistenza. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

Queste prestazioni verranno fornite se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo dei pezzi.

Invio di uno skipper e di un equipaggio - Recupero unità da diporto

quando lo skipper o l'equipaggio siano stati trasportati dalla società che fornisce i servizi di assistenza (vedi **Assistenza Sanitaria - "Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco"**) o ricoverati per più di 10 giorni per infortunio o malattia, oppure se l'unità, a seguito di furto totale, sia stata ritrovata a più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale, oppure se l'unità, a seguito di avaria, sia stata in riparazione per più di 10 giorni in un cantiere distante più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza provvederà ad inviare uno skipper ed eventualmente un equipaggio che condurrà l'unità al porto d'attracco abituale.

Sono escluse le spese vive del trasferimento come carburante, vitto, spese di attracco ecc. saranno invece a carico della società che fornisce i servizi di assistenza i costi per l'invio dello skipper e/o dell'equipaggio con il limite di € 2.000,00 per evento e per anno assicurativo.

In alternativa, e fermo il predetto massimale, la società che fornisce i servizi di assistenza potrà trasportare l'unità da diporto via terra, purché il mezzo necessario per il trasporto non rientri nella categoria "trasporto eccezionale".

Anticipo di denaro per riparazioni

quando, a seguito di avaria, l'unità necessiti di riparazioni che comportino un fermo tecnico superiore a 5 giorni, e l'Assicurato non sia in grado di far fronte immediatamente al pagamento delle riparazioni stesse la società che fornisce i servizi di assistenza anticiperà una somma massima di € 3.000,00, contro assegno bancario od altra idonea garanzia.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato alla società che fornisce i servizi di assistenza entro 30 giorni dalla sua concessione.

c) Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata

(le prestazioni sono strettamente correlate alla pratica del diporto nautico)

Consulenza sanitaria

– **Informazione ed orientamento medico telefonico**

quando l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, la Guardia Medica della società che presta i servizi di assistenza sarà disponibile per un consulto telefonico gratuito. Inoltre l'Assicurato potrà conferire, con uno dei seguenti specialisti:

Dermatologia	Ginecologia
Cardiologia	Ortopedia
Dietologia	Pediatria

Geriatria

per ottenere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

– **Consulenza sanitaria di Alta specializzazione**

quando, a seguito di infortunio o malattia suscettibili di interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all'estero la società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, la Guardia Medica collaborerà per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato ed il Centro in questione, ovviando ad eventuali problemi di comunicazione, mettendo a disposizione, se necessario, un'interprete.

I medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le idonee strutture, sia in Italia sia all'estero.

□ **Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco**

quando in caso di infortunio o malattia, non curabile sul posto o tale da richiedere, a giudizio dei medici della società che fornisce i servizi di assistenza, il trasporto urgente dell'Assicurato in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che ha prestato le prime cure) la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato, dalla banchina d'attracco dell'unità assicurata al centro ospedaliero designato, con il mezzo che l'équipe medica della società giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

□ **Invio di medicinali urgenti in Italia e all'estero**

se l'Assicurato, in Italia o all'estero, necessita di medicinali urgenti per il proseguimento di una terapia in corso, e tali medicinali non sono reperibili nella zona in cui si trova, la società che fornisce i servizi di assistenza, nei limiti del possibile e delle norme che regolano il trasporto dei farmaci, l'invio dei medicinali al porto in cui è attraccata l'unità assicurata.

A carico dell'Assicurato sarà solamente il costo dei medicinali.

d) Servizio informazioni per il diportista

PER LA NAVIGAZIONE

□ **Servizio Informazioni Meteo per i naviganti nel Bacino del Mar Mediterraneo ed altre informazioni utili per la navigazione**

L'Assicurato potrà ottenere informazioni su :

- condizioni meteo - marine relative alla zona di interesse – avvisi di burrasca;
- avvisi ai naviganti relativi all'area di interesse;
- zone di divieto di transito e di pericolo per la navigazione presenti nell'area di interesse;
- patenti nautiche;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza prescritte;
- principali stazioni costiere per il servizio VHF.

L'Assicurato potrà inoltre ottenere le seguenti informazioni nautico / turistiche:

- consigli sulle rotte più opportune in funzione delle condimeteo e delle caratteristiche geo-nautiche della zona;
- ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'unità dell'Assicurato;
- informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es: disponibilità dei vari servizi, dotazioni portuali...);
- disponibilità di posti barca liberi al momento;
- numeri telefonici utili relativi al porto o all'approdo turistico prescelto.

- ❑ **Informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio**
quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e disponibilità eventuale di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo motore marino o della sua imbarcazione, sia in Italia sia all'estero la società che fornisce i servizi di assistenza tramite la propria Centrale provvederà a ricercare un'officina, un rivenditore o un cantiere, che sia in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato.
- ❑ **Informazioni sulle reti di vendita ed assistenza delle principali case produttrici di motori marini e di unità da diporto**
La Centrale Operativa potrà fornire all'Assicurato informazioni sui seguenti argomenti:
 - indirizzo e numero telefonico delle principali reti di vendita ed assistenza a livello europeo;
 - verifica della disponibilità agli eventuali interventi.

PER LA PESCA

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

- ❑ **Informazioni su leggi e normative che regolano la pesca sportiva in mare (Italia)**
l'Assicurato può ottenere informazioni di carattere generale di prima necessità sulle leggi, decreti e normative che regolano la pesca sportiva in mare (esclusi i regolamenti e le normative locali).

PER I SUBACQUEI

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

- ❑ **Informazioni su leggi e normative che regolano l'attività subacquea in mare**
L'Assicurato potrà ottenere:
 - informazioni relative ai regolamenti, alle limitazioni ed alle varie legislazioni in materia vigenti per i principali Paesi che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo
 - Informazioni relative all'ubicazione dei principali " Diving Centers " (Italia)
 - Informazioni sull'ubicazione delle varie " Camere iperbariche " e sulla loro funzionalità e disponibilità (Italia).

e) Servizio di assistenza legale per il diportista

- ❑ **Consulenza telefonica**
i consulenti della società che fornisce i servizi di assistenza supporteranno l'Assicurato, in caso di sinistro, indicandogli le procedure da seguire per compilare correttamente la denuncia per l'autorità marittima e per l'autorità giudiziaria.
L'Assicurato potrà usufruire di un servizio telefonico di informazione legale "di prima necessità" per ottenere tempestivamente, chiarimenti su leggi e normative inerenti la nautica da diporto, il codice della navigazione in generale e l'obbligatorietà dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile.
L'Assicurato potrà ottenere informazioni legali telefoniche specifiche e "di prima necessità", relative alla compravendita di unità.
Le richieste potranno pervenire alla Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, le risposte verranno fornite all'Assicurato esclusivamente durante i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18. Le informazioni non verranno fornite per problemi relativi ad attività professionali, imprenditoriali o comunque di carattere personale, non inerenti l'attività diportistica.
- ❑ **Anticipo cauzione penale all'estero**
quando, in caso di incidente occorso all'Assicurato durante un suo viaggio all'estero, dovuto alla navigazione od alla pratica di sport acquatici in genere ed a seguito del quale intervenga il "Fermo" dello stesso da parte delle autorità locali la società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà a versare, previa fornitura alla società di adeguate garanzie bancarie, la cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza della somma di € 6.000,00, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. In ogni caso, entro tre mesi dalla data del versamento della cauzione.

Articolo 2 - Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

1) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi oggetto del servizio assistenza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:

- dell'esercizio professionale dell'attività subacquea;
- di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- di terremoti, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche e tsunami;
- di dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone di cui gli stessi debbano rispondere;
- di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
- di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
- di patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- di suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza;
- le prestazioni nel periodo di locazione o noleggio dell'unità da diporto, salvo il noleggio occasionale se richiamato in polizza, e comunque durante il periodo di uso dell'unità diverso dal diporto;
- tutte le garanzie assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la società che fornisce i servizi di assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della società che fornisce i servizi di assistenza derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Salvo i casi previsti dalle Condizioni contrattuali, tutti i costi relativi alle prestazioni erogate saranno esclusivamente a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente alla loro regolazione con i fornitori della prestazione.

La società che fornisce i servizi di assistenza si ritiene comunque non responsabile per eventuali inadempienze contrattuali od omessi o inadeguati interventi da parte dei vari fornitori o erogatori delle prestazioni, salvo per quelle di propria esclusiva competenza.

Articolo 3 – Validità territoriale

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, l'Assicurato ha diritto alle prestazioni quando si trova a bordo dell'unità da diporto o nelle sue immediate vicinanze:

- in Italia, ad oltre 10 miglia dal porto di stazionamento abituale;
- all'estero, nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo escluso Albania, Libano, Libia, Siria e Turchia;
- in tutte le acque interne in Italia ed in Europa.

Le garanzie di assistenza sanitaria sono operanti anche durante lo sbarco temporaneo a terra, purché l'Assicurato si trovi entro 200 chilometri dall'unità da diporto.

Articolo 4 - Gestione del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la società che fornisce i servizi di assistenza indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;

- eventuale recapito telefonico;
- numero della polizza.
- il tipo di assistenza di cui necessita.

Sarà la predetta società che interverrà direttamente o dovrà autorizzare l'intervento. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa **non saranno rimborsate**.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI CAB e CIN.

Per permettere l'intervento immediato della società che fornisce i servizi di assistenza l'Assicurato deve comunicare tramite:

Numero verde: 800.68.68.68
Telefono: (39) 02.266.09.289
Telefax: (39) 02. 70.630.091

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri

AGA Service Italia S.c.a.r.l.

Piazzale Lodi 3
 20137 MILANO (MI)

SEZIONE 6

ASSISTENZA PLUS

Riservata alle unità nautiche da diporto superiori ad 8 metri

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 2 "Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni" di cui alla presente sezione, dall'Impresa tramite la **Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l.** con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "**Allianz Global Assistance**".

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni sono erogate a favore dell'unità indicata in polizza. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sull'unità assicurata.

a) Assistenza Tecnica in mare

□ S.O.S. in mare – organizzazione degli interventi di traino e soccorso

in caso di avaria durante la navigazione non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio e tale da rendere l'unità ingovernabile, oppure quando l'unità stessa naviga in condizione di grave pericolo dovuto a situazioni meteorologiche difficili, società che fornisce i servizi di assistenza, fermi gli obblighi contrattuali e di legge dell'Assicurato e nel limite del possibile, provvede ad organizzare l'intervento di recupero e/o traino dell'unità attivando operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare convenzionati con la società.

I costi organizzativi restano a carico della società che fornisce i servizi di assistenza, mentre le spese inerenti l'intervento di soccorso, il cui importo verrà preventivamente comunicato nel caso di attivazione del servizio, restano a carico dell'Assicurato che ha diritto all'applicazione di una tariffa agevolata.

In contestuale presenza della garanzia danni, nel caso di evento indennizzabile a termini di polizza, il costo dell'intervento verrà sostenuto direttamente dalla Società senza necessità di alcun esborso da parte dell'Assicurato e senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

Validità territoriale: Italia, in acque marine entro le 20 miglia dalla costa e indipendentemente dalla distanza dal porto di stazionamento abituale

b) Consulenza all'Assicurato per problemi tecnici all'unità per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata

- ❑ **Assistenza per il raggiungimento del ricovero più prossimo**
al verificarsi di situazioni di emergenza per avarie o per condimeteo avverse verrà fornita assistenza per il raggiungimento dei ricoveri più prossimi con le indicazioni delle rotte più opportune per la navigazione più sicura in funzione della situazione meteo e degli aspetti tecnici dell'unità.
- ❑ **Assistenza per l'atterraggio e l'ingresso in porto o per la manovra di fonda in rada**
su specifica richiesta, in caso di difficoltà dell'Assicurato verrà fornita assistenza per le manovre di atterraggio, di ingresso in porto o di ancoraggio in rada con consigli per la scelta dei punti di fonda e di ridosso.
- ❑ **Consulenza tecnica telefonica di prima necessità per problemi motoristici, elettrici, allo scafo**
chiamando la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza, l'Assicurato verrà messo in contatto con tecnici specializzati, che gli forniranno le informazioni utili per provvedere a risolvere il problema direttamente, o per indirizzarlo presso specialisti reperibili in loco.

c) Assistenza Tecnica al punto di ormeggio

- ❑ **Invio di tecnici a seguito di grave avaria**
se a seguito della valutazione telefonica effettuata dall'esperto fornito dalla società che fornisce i servizi di assistenza, si rende necessario l'invio di un tecnico presso il porto dove l'unità è immobilizzata a causa di una grave avaria al motore la Centrale Operativa della predetta società provvederà ad organizzare l'invio di un tecnico, reperendolo nel luogo più vicino a quello dove si trova l'unità, dopo aver comunicato all'Assicurato i costi, che saranno interamente a suo carico.
- ❑ **Invio pezzi di ricambio**
quando i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motore o alla propulsione velica e necessari per le riparazioni del caso, non possano essere reperiti sul luogo del sinistro la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.
Al suo rientro l'Assicurato rimborserà soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno a carico della società che fornisce i servizi di assistenza. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.
Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.
Queste prestazioni verranno fornite se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo dei pezzi.
- ❑ **Assistenza per la sorveglianza dell'unità danneggiata**
l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza di reperire in zona, per suo conto, cantieri riparatori, rimessaggi o ditte specializzate per la sorveglianza e/o ricovero dell'unità danneggiata.
I costi dell'intervento stesso saranno interamente a carico dell'Assicurato.
- ❑ **Invio di uno skipper e di un equipaggio - Recupero unità da diporto**
quando lo skipper o l'equipaggio siano stati trasportati dalla società che fornisce i servizi di assistenza (Vedi Assistenza Sanitaria - "Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco") o ricoverati per più di 10 giorni per infortunio o malattia, oppure se l'unità, a seguito di furto totale, sia stata ritrovata a più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale, oppure se l'unità, a seguito di avaria, sia stata in riparazione per più di 10 giorni in un cantiere distante più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza provvederà ad inviare uno Skipper ed eventualmente un equipaggio che condurrà l'unità al porto d'attracco abituale.

Sono escluse le spese vive del trasferimento come carburante, vitto, spese di attracco ecc. saranno invece a carico della società che fornisce i servizi di assistenza i costi per l'invio dello Skipper e/o dell'equipaggio con il limite di Euro 2.000,00 per evento e per anno assicurativo.

In alternativa, e fermo restando il massimale suindicato, la società che fornisce i servizi di assistenza potrà trasportare l'unità da diporto via terra, purché il mezzo necessario per il trasporto non rientri nella categoria "trasporto eccezionale".

❑ **Anticipo di denaro per riparazioni, spese portuali e di custodia**

quando, a seguito di avaria, l'unità necessiti di riparazioni che comportino un fermo tecnico superiore a 5 giorni, e l'Assicurato non sia in grado di far fronte immediatamente al pagamento delle riparazioni e delle conseguenti spese portuali e di custodia la società che fornisce i servizi di assistenza anticiperà una somma massima di Euro 3.000,00, contro assegno bancario od altra idonea garanzia.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato alla società che fornisce i servizi di assistenza entro 30 giorni dalla sua concessione.

❑ **Reperimento ed invio di sommozzatori**

quando, a causa di un guasto, di un'avaria o anche per semplice manutenzione dell'unità che si trovi ormeggiata in porto, si renda necessario il reperimento di sommozzatori che effettuino i lavori necessari la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza si attiverà per trovare il personale richiesto, informando l'Assicurato dei costi indicativi previsti per il tipo di intervento.

I costi della prestazione saranno interamente a carico dell'Assicurato.

d) **Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata**

(le prestazioni sono strettamente correlate alla pratica del diporto nautico)

❑ **Consigli per la tenuta di una farmacia di bordo**

tramite la Direzione sanitaria della società che fornisce i servizi di assistenza, potranno essere forniti consigli ed informazioni sulla tenuta della "farmacia di bordo" suggerendo quali farmaci tenere anche in funzione delle eventuali patologie da cui sono affette le persone che si trovano a bordo dell'unità assicurata.

❑ **Consulenza sanitaria**

– **Informazione ed orientamento medico telefonico**

quando l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, la Guardia Medica della società che fornisce i servizi di assistenza sarà disponibile per un consulto telefonico gratuito. Inoltre l'Assicurato potrà conferire, con uno dei seguenti specialisti:

Dermatologia	Ginecologia
Cardiologia	Ortopedia
Dietologia	Pediatria
Geriatrics	

per ottenere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

– **Consulenza sanitaria di Alta specializzazione**

quando, a seguito di infortunio o malattia suscettibili di interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessiti di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all'estero la società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, la Guardia Medica collaborerà per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione, ovviando ad eventuali problemi di comunicazione, mettendo a disposizione, se necessario, un'interprete.

I medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le idonee strutture, sia in Italia sia all'estero.

❑ **Viaggi e Medicina**

in caso di necessità società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell'Assicurato la propria Centrale Operativa per fornire consulenze ed informazioni utili alle persone che stanno per intraprendere un viaggio in un paese definito a rischio dal punto di vista sanitario:

- vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire;
- consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante il viaggio;
- in caso di malattia incorsa durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al rientro in Italia, i medici della Centrale sono a disposizione 24 ore su 24 per consulenze telefoniche con il paziente o per un consulto con i medici curanti
- segnalazioni di medici o Centri specializzati sia in Italia sia all'estero.

❑ **Invio di un medico in banchina, in casi di urgenza**

(Prestazione fornita con un massimo di tre volte, per unità, durante l'anno di validità del servizio).

quando l'Assicurato necessita di un medico anche durante le ore notturne o nei giorni festivi, e non riesca a reperirlo la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà, dopo che il suo medico di guardia ne avrà accertato la necessità, ad inviare uno dei propri medici convenzionati alla banchina d'attracco dell'unità assicurata. Questi, se lo riterrà necessario, potrà organizzare il trasferimento dell'Assicurato al più vicino pronto soccorso, con ambulanza.

❑ **Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco**

quando in caso di infortunio o malattia, non curabile sul posto o di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della società che fornisce i servizi di assistenza, il trasporto urgente dell'Assicurato in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che abbia prestato le prime cure) società che fornisce i servizi di assistenza provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato, dalla banchina d'attracco dell'unità assicurata al centro ospedaliero designato, con il mezzo che l'équipe medica della società giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

in caso di ricovero dell'Assicurato in ospedale o in casa di cura, se richiesto, la società che fornisce i servizi di assistenza tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della società che fornisce i servizi di assistenza, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

❑ **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**

l'Assicurato, in caso di necessità, potrà richiedere alla società che fornisce i servizi di assistenza un anticipo di denaro per sostenere spese mediche conseguenti ad infortunio e/o malattia. In tal caso società che fornisce i servizi di assistenza anticiperà una somma di denaro con un massimo di € 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato, dall'Assicurato alla società che fornisce i servizi di assistenza, al momento del rientro al suo domicilio in Italia.

❑ **Rimborso spese mediche di primo intervento**

qualora a seguito di un infortunio avvenuto in navigazione, in accordo con il medico di guardia della Centrale Operativa e con il medico che ha prestato le prime cure, l'Assicurato debba sostenere spese mediche di primo intervento la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a rimborsare tali spese dietro presentazione delle regolari fatture, fino all'importo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.

❑ **Invio di medicinali urgenti in Italia ed all'estero**

quando l'Assicurato si trovi in Italia o all'estero, e necessiti di medicinali urgenti per il proseguimento di una terapia in corso, e tali medicinali non siano reperibili nella zona in cui si trova garantirà, nei limiti del

possibile e delle norme che regolano il trasporto dei farmaci, l'invio dei medicinali al porto in cui è attraccata l'unità assicurata.

A carico dell'Assicurato sarà solamente il costo dei medicinali.

❑ **Soccorso sanitario in mare**

La Direzione Sanitaria, allorché la situazione patologica dell'Assicurato si presenti durante la navigazione, attiverà, se necessario, i mezzi di soccorso istituzionali più idonei per un eventuale intervento in mare. Gli eventuali costi dell'intervento saranno a carico dell'Assicurato.

Se il caso non presenterà carattere di emergenza, verrà concordato con l'Assicurato il porto d'attracco più vicino ove far pervenire un medico od un'ambulanza per l'intervento di soccorso. In questo caso i costi verranno interamente sostenuti dalla società che fornisce i servizi di assistenza.

e) **Assistenza sanitaria specifica per i subacquei**

(le garanzie prestate in questo settore possono essere attivate esclusivamente a seguito di infortunio o malattia correlate all'attività subacquea)

GARANZIE IN ITALIA

Attivazione delle strutture di soccorso istituzionali per interventi di emergenza (con eventuali costi d'intervento a carico dell'Assicurato) e successiva Assistenza sanitaria di "secondo livello", come previsto dalle garanzie sotto elencate:

❑ **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**

in caso di infortunio o malattia, correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere - a giudizio dei medici della società che fornisce i servizi di assistenza, in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure - il trasporto del subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica società che fornisce i servizi di assistenza provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'équipe medica della società giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.).

❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

se l'Assicurato viene ricoverato in un centro ospedaliero specializzato la società che fornisce i servizi di assistenza tramite un collegamento telefonico diretto tra i medici della propria Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

❑ **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**

in caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica della società che fornisce i servizi di assistenza, in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potranno valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedessero. In tal caso, la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di € 120,00 e per un massimale annuo per evento di € 360,00 complessivi.

❑ **Familiare accanto**

in caso di ricovero dell'Assicurato in Italia per un periodo superiore a 10 giorni, o in caso di suo decesso con inumazione sul posto la società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione di un familiare un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

GARANZIE ALL'ESTERO

Assistenza sanitaria di "secondo livello" come previsto dalle garanzie sotto indicate, operanti esclusivamente nei limiti geografici previsti dalle norme che regolano la garanzia "Assistenza".

❑ **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**

in caso di infortunio o malattia, correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della società che fornisce i servizi di assistenza, in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure, il trasporto del Subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'équipe medica della società giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.). L'uso

dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

❑ **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**

se, a seguito di un evento garantito, l'Assicurato richiederà un anticipo di denaro per sostenere spese mediche all'estero essendo stato ricoverato in un centro ospedaliero specializzato la società che fornisce i servizi di assistenza anticiperà una somma di denaro con un massimo di € 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato al momento del suo rientro al domicilio in Italia.

❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

in caso di ricovero dell'Assicurato in un centro ospedaliero specializzato la società che fornisce i servizi di assistenza tramite un collegamento telefonico diretto tra i medici della propria Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della società che fornisce i servizi di assistenza, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

❑ **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**

in caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica della società che fornisce i servizi di assistenza in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo rendessero necessario. In tal caso, la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di € 150,00 e per un massimale annuo per evento di € 450,00 complessivi.

❑ **Familiare accanto**

in caso di ricovero dell'Assicurato, per un periodo superiore a 10 giorni o in caso di suo decesso con inumazione sul posto la società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

❑ **Rimpatrio minori**

In caso di decesso dell'Assicurato, o di ricovero ospedaliero all'estero superiore a 48 ore, in presenza di minori di anni 15 senza accompagnatore la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà, se richiesto, al rimpatrio di questi ultimi, mettendo a disposizione un accompagnatore.

❑ **Traduzione cartella clinica**

qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della cartella clinica, a seguito di un evento garantito, la società che fornisce i servizi di assistenza provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'Assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata.

La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico della società che fornisce i servizi di assistenza, dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della società che fornisce i servizi di assistenza, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

❑ **Rientro sanitario dopo le cure d'urgenza**

dopo le cure d'urgenza conseguenti ad un evento garantito e non appena le condizioni dell'Assicurato lo consentano, la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà, a sue spese, servendosi del mezzo ritenuto più idoneo dai suoi medici, al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o al suo ricovero nel centro ospedaliero più vicino, per il proseguimento delle cure.

Resta inteso che l'Assicurato consegnerà alla società che fornisce i servizi di assistenza il suo eventuale biglietto di viaggio di ritorno qualora non abbia potuto servirsi del mezzo di trasporto dallo stesso previsto.

❑ **Organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative a tariffe agevolate entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta**

(Prestazione garantita esclusivamente sul territorio nazionale, in seguito ad infortunio avvenuto sia in Italia sia all'estero).

tramite la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza potranno essere organizzate visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative, presso i centri convenzionati con la società che fornisce i servizi di assistenza più vicini alla residenza dell'Assicurato, entro 48 ore lavorative dal momento della richiesta.

La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informerà preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite, degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali e delle cure riabilitative richieste. I costi delle prestazioni saranno interamente a carico degli assicurati.

f) Servizio informazioni per il diportista

PER LA NAVIGAZIONE

☐ Servizio Informazioni Meteo per i naviganti nel Bacino del Mar Mediterraneo ed altre informazioni utili per la navigazione

l'Assicurato potrà ottenere informazioni su :

- condizioni meteo - marine relative alla zona di interesse – avvisi di burrasca;
- avvisi ai naviganti relativi all'aerea di interesse;
- zone di divieto di transito e di pericolo per la navigazione presenti nell'area di interesse;
- patenti nautiche;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza prescritte;
- principali stazioni costiere per il servizio VHF.

L'Assicurato potrà inoltre ottenere le seguenti informazioni nautico / turistiche :

- consigli sulle rotte più opportune in funzione delle condimeteo e delle caratteristiche geo -nautiche della zona;
- ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'unità dell'Assicurato;
- informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es: disponibilità dei vari servizi, dotazioni portuali...);
- disponibilità di posti barca liberi al momento;
- numeri telefonici utili relativi al porto o all'approdo turistico prescelto.

☐ Informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio

quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e disponibilità eventuale di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo motore marino o della sua imbarcazione, sia in Italia sia all'estero la società che fornisce i servizi di assistenza tramite la propria Centrale di Assistenza provvederà a ricercare un'officina, un rivenditore o un cantiere, che sia in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato.

☐ Informazioni sulle reti di vendita ed assistenza delle principali case produttrici di motori marini e di unità da diporto

la Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza potrà fornire all'Assicurato informazioni sui seguenti argomenti:

- indirizzo e numero telefonico delle principali reti di vendita ed assistenza a livello europeo;
- verifica della disponibilità agli eventuali interventi.

PER LA PESCA

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

☐ Informazioni su leggi e normative che regolano la pesca sportiva in mare (Italia)

l'Assicurato può ottenere informazioni di carattere generale di prima necessità sulle leggi, decreti e normative che regolano la pesca sportiva in mare (esclusi i regolamenti e le normative locali).

PER I SUBACQUEI

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

☐ Informazioni su leggi e normative che regolano l'attività subacquea in mare

l'Assicurato potrà ottenere :

- Informazioni relative ai regolamenti, alle limitazioni ed alle varie legislazioni in materia vigenti per i principali Paesi che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo
- Informazioni relative all'ubicazione dei principali " Diving Centers " (Italia)
- Informazioni sull'ubicazione delle varie " Camere iperbariche " e sulla loro funzionalità e disponibilità (Italia).

g) Servizio di assistenza legale per il diportista

❑ **Consulenza telefonica**

i consulenti della società che fornisce i servizi di assistenza supporteranno l'Assicurato, in caso di sinistro, indicandogli le procedure da seguire per compilare correttamente la denuncia per l'autorità marittima e per l'Autorità giudiziaria .

L'Assicurato potrà usufruire di un servizio telefonico di informazione legale "di prima necessità", che gli consenta di ottenere, tempestivamente, chiarimenti su leggi e normative inerenti la nautica da diporto, il codice della navigazione in generale e l' obbligatorietà dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile.

L'Assicurato potrà' ottenere informazioni legali telefoniche specifiche e "di prima necessità", relative alla compravendita di unità.

Le richieste potranno pervenire alla Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, le risposte verranno fornite all'Assicurato esclusivamente durante i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18.

(Le informazioni non verranno fornite per problemi relativi ad attività professionali, imprenditoriali o comunque di carattere personale, non inerenti l'attività diportistica).

❑ **Protezione giuridica all'estero connessa alla pratica del diporto nautico**

fino alla concorrenza del massimale di € 1.200,00 la società che fornisce i servizi di assistenza provvederà:

- ad effettuare interventi amichevoli od azioni giudiziarie per ottenere in caso di incidente dovuto alla navigazione il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato da parte di terzi;
- alla difesa dell'Assicurato in caso di sua imputazione per omicidio colposo, per danni involontari ad altre persone o per violazioni non dolose a leggi e regolamenti.

Detta garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso rischio da altre coperture assicurative.

❑ **Anticipo cauzione penale all'estero**

quando, in caso di incidente occorso all'Assicurato durante un suo viaggio all'estero, dovuto alla navigazione od alla pratica di sport acquatici in genere ed a seguito del quale intervenga il "Fermo" dello stesso da parte delle autorità locali la società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà a versare, previa fornitura alla società di adeguate garanzie bancarie, la cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza della somma di € 6.000,00, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. (In ogni caso, entro tre mesi dalla data del versamento della cauzione).

h) servizi integrativi per il diportista

Le sotto elencate prestazioni vengono erogate dalla Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza in collaborazione con società specializzate

❑ **Pianificazione della navigazione**

gli assicurati hanno diritto a due prestazioni nel corso dell'annualità assicurativa, eventuali ulteriori prestazioni saranno interamente a loro carico ed il costo verrà comunicato telefonicamente all'Assicurato dalla Centrale Operativa stessa.

❑ **Definizione della Navigazione**

l'Assicurato fornirà alla Centrale Operativa, attraverso apposito questionario, indicazioni relative a: Porto di partenza, Porto di arrivo, eventuali tappe e, per ogni tratta, la velocità media che intende sostenere ed i dati relativi a Capacità totale dei serbatoi in litri e Consumi litri/ora correlati alla velocità.

La Centrale fornirà: le spezzate da seguire con rotte, orario di arrivo per ogni way-point, informazioni nautiche di rilievo lungo il percorso quali caratteristiche dei fari e fanali della zona d'interesse, aree particolari di pericolo o vietate o regolamentate (es. Parchi marini, zone militari, campi di piattaforme petrolifere), limiti delle acque territoriali, punti cospicui. Verranno forniti i dati correlati delle Effemeridi, le informazioni relative alle parti di Portolani, Fari e Fanali e Carte Nautiche di riferimento e gli Avvisi ai Naviganti correlati alla zona di prevista navigazione.

❑ **Infometeo Associate**

alla pianificazione potranno essere associate le previsioni meteo tenendo conto che, a partire dal momento della richiesta, i dati abbracceranno un arco di tempo massimo di 48 ore per le previsioni e di 120 ore per le tendenze.

□ **Info Nautiche correlate**

la Pianificazione, su richiesta, potrà essere corredata da informazioni relative a:

- Parchi Marini
- Paradisi dei Sub
- Paradisi della Vela
- Paradisi del Surf
- Le Meraviglie del Fondo marino
- Le Isole da Scoprire
- Paradisi della Pesca
- Siti Archeologici

Il risultato della pianificazione potrà essere inviato, a richiesta, per e-mail o fax e sarà costituito da:

- Il tracciato grafico delle rotte
- Il tabulato numerico delle rotte
- La mappa delle previmeteo lungo l'itinerario
- Il report sulle info nautiche correlate

□ **Servizi a pagamento**

- I costi dei servizi verranno preventivamente comunicati all'Assicurato dalla Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza
- rifacimento di documenti
- trasmissione messaggi urgenti
- prenotazioni turistiche
- prenotazioni di posti barca
- interprete on line remoto
- reperimento/prenotazione di veicoli a noleggio nel porto di attracco con eventuale assunzione del costo
- organizzazione trasferimento urgente con l'assunzione delle spese

Articolo 2 - Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

1) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi oggetto del servizio assistenza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:

- dell'esercizio professionale dell'attività subacquea;
- di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- di terremoti, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche e tsunami;
- di dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone di cui gli stessi debbano rispondere;
- di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
- di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
- di patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- di suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza;
- le prestazioni nel periodo di locazione o noleggio dell'unità da diporto, salvo il noleggio occasionale se richiamato in polizza, e comunque durante il periodo di uso dell'unità diverso dal diporto;

- tutte le garanzie assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la società che fornisce i servizi di assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della società che fornisce i servizi di assistenza derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Salvo i casi previsti dalle Condizioni contrattuali, tutti i costi relativi alle prestazioni erogate saranno esclusivamente a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente alla loro regolazione con i fornitori della prestazione.

La società che fornisce i servizi di assistenza si ritiene comunque non responsabile per eventuali inadempienze contrattuali od omessi o inadeguati interventi da parte dei vari fornitori o erogatori delle prestazioni, salvo per quelle di propria esclusiva competenza.

Articolo 3 – Validità territoriale

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, l'Assicurato ha diritto alle prestazioni quando si trova a bordo dell'unità da diporto o nelle sue immediate vicinanze:

- in Italia, ad oltre 10 miglia dal porto di stazionamento abituale;
- all'estero, nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo escluso Albania, Libano, Libia, Siria e Turchia;
- in tutte le acque interne in Italia ed in Europa.

Le garanzie di assistenza sanitaria sono operanti anche durante lo sbarco temporaneo a terra, purché l'Assicurato si trovi entro 200 chilometri dall'unità da diporto.

Articolo 4 - Gestione del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la società che fornisce i servizi di assistenza indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- numero della polizza.
- il tipo di Assistenza di cui necessita.

Sarà la predetta società che interverrà direttamente o dovrà autorizzare l'intervento. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa **non saranno rimborsate**.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI CAB e CIN.

Per permettere l'intervento immediato della società che fornisce i servizi di assistenza l'Assicurato deve comunicare tramite:

Numero verde: 800.68.68.68

Telefono: (39) 02.266.09.289

Telefax: (39) 02. 70.630.091

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri

AGA Service Italia S.c.a.r.l.

Piazzale Lodi 3

20137 MILANO (MI)